

I diritti dell'uomo



Sommario

Dalla non-ingerenza alla responsabilità universale

Per chi sono validi i diritti dell'uomo

Alcuni diritti e loro applicazione

Come si controllano i diritti dell'uomo

Prospettive

1. Dalla non-ingerenza alla responsabilità universale

Una seduta memorabile

Quando una mattina di settembre del 1933, René Cassin, membro della delegazione francese alla Società delle Nazioni (SND) e futuro redattore della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, entra nella grande sala del Palazzo delle Nazioni a Ginevra, egli ignora ancora che le discussioni alle quali stà per assistere avrebbero costituito il preludio al flagello nazi-fascista ed al genocidio degli ebrei da parte del regime nazista.

I rappresentanti degli Stati prendono posto sotto gli affreschi di José Maria Sert che illustrano la fine della peste e della guerra, la solidarietà dei popoli e la speranza. La seduta che sta per iniziare sarebbe passata alla storia. Un ebreo dell'Alta Slesia denuncia «*i sistemi odiosi e barbari degli hitleriani nei confronti dei propri compatrioti invisibili al regime*». Dalla tribuna descrive come i nazisti saccheggino i negozi degli Ebrei, massacrino gli uomini e violentino le donne. Afferma che le sinagoghe vengono devastate, le tombe profanate ed i sacri rotoli bruciati.

Prende allora la parola il rappresentante della Germania, Joseph Goebbels, ministro della propaganda e dell'informazione: «*Egregi Signori, noi siamo signori e padroni in casa nostra. Siamo uno Stato sovrano; tutto ciò che ha affermato quest'individuo non vi riguarda. Con i nostri socialisti, pacifisti ed ebrei facciamo ciò che vogliamo; non siamo debitori né nei confronti dell'umanità, né dalla SND.*»

A quel tempo, il modo in cui uno Stato trattava le persone sul suo territorio era considerato un affare esclusivamente interno. Gli altri Stati non avevano alcun diritto di sorvegliare il comportamento delle autorità nei confronti degli individui. Prima della Seconda Guerra mondiale non esisteva una protezione internazionale dei diritti dell'uomo come la intendiamo oggi.

In quella memorabile seduta della Società delle Nazioni, i partecipanti rispettarono il principio della non-ingerenza negli affari interni di uno Stato e si guardarono bene dal condannare la Germania. Soltanto in una risoluzione

invitarono gli Stati membri a non violare i diritti delle persone che si trovavano sul loro territorio. Ancora nello stesso anno i Nazisti costruirono il campo di concentramento di Dachau.

La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

Dopo la Seconda Guerra mondiale, gli Stati fondatori dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) misero in discussione il principio di non ingerenza. Da allora la protezione dei diritti dell'uomo assunse un'importanza internazionale, anche se la formulazione dei singoli diritti non avvenne immediatamente.

Fu l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a decidere, nel 1948, la redazione di una «*Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*». René Cassin fu uno degli estensori. All'epoca, si sarà sicuramente ricordato della storica seduta della Società delle Nazioni nel 1933 quando, a quindici anni di distanza, dichiarava che le atrocità subite dalle popolazioni civili e le persecuzioni degli ebrei da parte dei nazisti esigevano l'istituzione di valide norme internazionali nell'intento di proteggere «ogni uomo e i diritti di tutti gli uomini».

«Le Nazioni Unite favoriranno per tutti il rispetto universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.»

Articolo 55c della Carta delle Nazioni Unite

Già il 10 dicembre 1948 l'Assemblea generale dell'ONU proclamò la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Per la prima volta nella storia venne definito uno standard internazionale comune che comprendesse tutti i diritti dell'uomo. I diritti dell'uomo valgono per tutti gli individui e sono indivisibili. Questo è un elemento centrale della dichiarazione del 1948. Il compito di garantire i diritti dell'uomo era di competenza dei singoli Stati. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo non è giuridicamente vincolante, ma il suo valore simbolico è grande.

La Dichiarazione del 1948 fu il punto di partenza di una serie di 72 trattati internazionali in materia di diritti dell'uomo. Di questi, fanno parte:

- il Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici e
- il Patto sui diritti economici, sociali e culturali (1966).

Dei trattati successivi a quella dichiarazione fanno pure parte le Convenzioni sul divieto di ogni discriminazione razziale (1965), sul divieto di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (1979) e quella sui diritti del bambino (1989). A questi trattati internazionali si aggiungono convenzioni regionali come la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Sebbene il riconoscimento internazionale dei diritti dell'uomo costituisse un notevole passo in avanti, lo stesso non era sufficiente. Si trattava ancora di poter controllare che gli Stati rispettassero effettivamente tali diritti. Furono previsti due tipi di procedure di controllo: quelle di natura politica e quelle di natura giudiziaria. L'istanza di controllo politica è la Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU con suoi relatori speciali su determinati

temi e paesi; gli strumenti di controllo giuridici sono definiti dai singoli trattati sui diritti dell'uomo.

Il fatto che un individuo possa far valere i propri diritti costituisce un notevole progresso rispetto alla situazione anteriore alla Seconda Guerra mondiale. Allora, le singole persone non avevano praticamente alcuna possibilità di invocare direttamente il diritto internazionale. Da allora qualcosa è cambiato, e oramai il diritto internazionale garantisce determinati diritti individuali e permette di farli valere davanti ad organi indipendenti.

L'universalità non è un concetto scontato

Anche durante la seconda metà del 20.esimo secolo si sono verificate massicce violazioni dei diritti dell'uomo. A causa dell'assenza di strumenti veramente efficaci e vincolanti a livello internazionale, l'applicazione dei diritti dell'uomo dipende ancora molto dalla buona volontà degli Stati.

Alcuni Paesi invocano interessi superiori o la sicurezza nazionale, quando violano i diritti dell'uomo. Per giustificarsi, essi utilizzano talvolta anche l'argomento della diversità culturale e della diversità di valori rispetto a quelli del mondo occidentale. Seguendo questa stessa argomentazione, essi mettono in questione anche il Patto delle Nazioni Unite relativo ai diritti civili e politici. Se è vero che le convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo, sono state redatte in gran parte dagli Stati occidentali, è sbagliato affermare che i valori essenziali in esse contenuti, in particolare il diritto alla vita, il divieto della schiavitù e quello della tortura, non siano condivisi da tutti gli Stati del mondo. Essi costituiscono il «nocciolo duro» dei patti dell'ONU e sono stati ripresi sia dalla Convenzione americana dei diritti dell'uomo, che dalle Carta africana e araba dei diritti dell'uomo.

2. Per chi sono validi i diritti dell'uomo

Tipologia dei diritti dell'uomo

I numerosi trattati internazionali sui diritti dell'uomo permettono di classificare i diritti dell'uomo in tre categorie:

. *I diritti civili e politici* proteggono l'individuo in quanto tale: per esempio il diritto alla vita o il diritto a non essere sottoposto alla tortura. Essi proteggono anche determinate attività collettive come la libertà d'associazione o di religione. La maggior parte delle convenzioni internazionali prevede che questi diritti siano direttamente applicabili.

. *I diritti economici, sociali e culturali* hanno carattere programmatico. Mirano a garantire il godimento di un certo numero di prestazioni economiche, sociali e culturali: per esempio diritto al lavoro, diritto alla sicurezza sociale, diritto all'educazione. Di questo gruppo fanno parte anche certi diritti specifici come la libertà sindacale.

. *I cosiddetti diritti della «terza generazione»* sono rivolti a tutta la popolazione: per esempio il diritto ad un ambiente sano o il diritto allo sviluppo. Anche questi diritti hanno carattere programmatico; per il momento non sono ancorati in alcun trattato internazionale vincolante.

Non-discriminazione: un principio fondamentale

Tutti gli uomini nascono liberi e con gli stessi diritti. Questo principio è ancorato in tutte le convenzioni. Da ciò viene dedotto il principio di non-discriminazione, che riveste un ruolo centrale: i diritti dell'uomo devono essere uguali per tutti, senza discriminazione di razza, sesso, religione, lingua, opinione, nascita, nazionalità o ricchezza. Nel godimento di questi diritti sono comunque ammissibili delle differenze, sempre che le stesse siano giustificate in maniera obiettiva e ragionevole.

Esempi:

Molti Stati privilegiano l'insegnamento pubblico rispetto a quello privato; tutto ciò è ritenuto fondato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Per contro, essa non ritiene ragionevole una disparità di trattamento fiscale tra residenti e non residenti di uno Stato.

3. Alcuni diritti e la loro applicazione

Diritti intangibili

Le convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo riconoscono come «intangibili» una serie di garanzie, che costituiscono quindi un nocciolo duro, le quali sono valedoli per tutti gli Stati, indipendentemente dal fatto che essi abbiano ratificato o meno i rispettivi trattati. A questa categoria appartengono in particolare:

Il diritto alla vita

Il diritto alla vita è sicuramente il diritto dell'uomo più importante, in quanto senza una sua effettiva garanzia anche gli ulteriori diritti dell'uomo perderebbero il proprio valore. Dallo stesso vengono dedotte altre ed importanti garanzie, come ad esempio il divieto di genocidio. Sebbene il diritto alla vita sia considerato intangibile, esso subisce tuttavia delle limitazioni, soprattutto in caso di pena capitale. Le convenzioni attualmente in vigore ammettono la possibilità per gli Stati d'infliggere la pena di morte, pur sottoponendola ad una serie di condizioni. Sia a livello universale che regionale, vi sono alcuni trattati che mirano all'abolizione totale della pena di morte. Ad esempio, a livello europeo, i protocolli addizionali n. 6 e 13 alla CEDU.

Il diritto all'integrità fisica (Divieto della tortura)

Ogni persona ha il diritto di non essere torturata o sottoposta a trattamenti e pene disumani o degradanti. Questo diritto costituisce un aspetto irrinunciabile della dignità umana. Qualsiasi impiego della forza fisica, che non sia reso strettamente necessario dal comportamento stesso della persona che si trova in mano alle autorità, costituisce una violazione di questo diritto.

Vi è una Convenzione europea per la prevenzione della tortura, di cui la Svizzera è parte contraente. In base a quest'ultima, un comitato visita i luoghi di detenzione e verifica che le autorità rispettino il divieto di torturare.

Il diritto di non essere tenuto né in stato di schiavitù, né ai lavori forzati Questo diritto è assoluto. Esso vieta di mantenere una persona in una condizione, nella quale essa sia completamente sottomessa alla volontà di un'altra.

Condizioni necessarie al fine di sottoporre i diritti dell'uomo a restrizioni rispettivamente deroghe

Restrizioni dei diritti dell'uomo

Garanzie fondamentali assolute, cioè che non possono soffrire restrizioni, sono relativamente rare (esempio tipico è il divieto della tortura di cui all'art. 3 CEDU). Tranne alcune eccezioni, i diritti dell'uomo non hanno valore assoluto, ma possono in via di principio essere sottoposti a restrizioni per motivi legittimi. Il diritto internazionale pubblico conosce svariati modi di procedere nell'analisi delle restrizioni delle garanzie fondamentali.

La concezione generale in Svizzera vuole che una restrizione di un diritto fondamentale sia ammissibile non appena

- la restrizione è fondata su una *base legale*,
- risponde ad un *interesse pubblico* preponderante,
- rispetta il principio di *proporzionalità*.

La maggior parte delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo sono anch'esse ispirate a questo modo di procedere. I differenti motivi giustificanti una restrizione, corrispondenti alla nozione di «interesse pubblico» utilizzata della dottrina svizzera in materia di diritti fondamentali, vengono descritti in maniera più dettagliata dalla maggior parte dei trattati internazionali. Si può così citare ad esempio:

- la preservazione della sicurezza nazionale
- il mantenimento dell'ordine pubblico
- la prevenzione in materia di infrazioni penali
- la protezione della salute pubblica
- la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Questo modello è valevole per la maggior parte dei trattati in materia di diritti dell'uomo, per tutte le libertà e garanzie fondamentali cosiddette classiche. Quali esempi si può citare:

Il diritto alla libertà d'espressione

Si tratta della libertà di ricevere o diffondere liberamente informazioni, convinzioni o idee, anche in forma artistica. Nell'ambito di dibattiti pubblici la critica alle autorità deve essere tollerata anche se è vivace. La manifestazione pubblica, da soli oppure collettivamente, delle proprie convinzioni e credenze, è strettamente legata a questa libertà. Se interessi superiori lo giustificano, essa può essere limitata.

Esempi:

Protezione della salute: secondo una decisione della Corte Europea dei diritti dell'uomo, l'obbligo di portare il casco vale anche per i fedeli di una religione che prescrive di indossare il turbante.

Diritto alla libertà di riunione e d'associazione

Ogni persona ha il diritto di potersi riunire con altre per esprimere le proprie convinzioni politiche o religiose o per fondare un sindacato. La libertà di riunione può essere esercitata sia sulla pubblica via che in un luogo privato, a condizione

che ciò avvenga pacificamente. Se la manifestazione provoca una contromanifestazione, lo Stato ha l'obbligo d'evitare gli scontri con tutti i mezzi a sua disposizione. Gli Stati hanno l'obbligo di rendere possibile l'attività dei sindacati. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha comunque ammesso talune restrizioni quando sono dettate da interessi superiori.

Esempio:

Protezione della sicurezza pubblica: in diversi Stati, i movimenti che si prefiggono di colpire alla base i fondamenti democratici dello stato di diritto possono essere perseguiti penalmente.

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

Ogni persona ha il diritto al rispetto della sfera privata e familiare, del proprio domicilio, della corrispondenza postale e delle comunicazioni telefoniche ed elettroniche.

Esempio:

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che l'espulsione di un adolescente resosi più volte colpevole di

reati penali, avrebbe rappresentato un'ingerenza sproporzionata nella vita familiare del condannato, dato che nello Stato in questione vivevano i suoi più stretti parenti.

Il diritto alla libertà ed alla sicurezza

Nessuno può essere privato della libertà, a meno che sia gravemente sospettato d'aver commesso un reato e se sussiste il rischio reale che commetta un'altra infrazione o tenti di fuggire o dissimuli delle prove. La privazione della libertà è pure legittima quando la persona è stata oggetto di una condanna. Vi è poi anche la possibilità di arrestare una persona al fine d'impedire l'entrata illegale nel territorio di uno Stato. In ogni caso, la persona arrestata ha il diritto di essere condotta davanti all'autorità giudiziaria competente entro un breve termine. Gli Stati hanno la responsabilità di garantire che ciò avvenga.

Il diritto ad un processo equo

Chiunque ha diritto che la sua causa sia decisa da un tribunale indipendente e imparziale, nell'ambito di una procedura equa. Le parti in conflitto devono poter esporre i rispettivi punti di vista ed il tribunale è tenuto a pronunciare la sentenza entro un termine ragionevole. La procedura deve essere pubblica. In una procedura penale, fintanto che la sentenza non è stata pronunciata, l'accusato beneficerà della presunzione d'innocenza. Gli devono inoltre essere garantite tutte le possibilità necessarie alla sua difesa come l'assistenza legale, il diritto di essere ascoltato, vie di ricorso, ecc. Lo Stato deve istituire un sistema giudiziario che garantisca l'esercizio di queste esigenze.

Particolare rilevanza meritano il *principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione*, come definito nell'art. 26 del pacchetto ONU sui diritti civili e politici (pacchetto ONU II). Il divieto di discriminazione esclude fondamentalmente le limitazioni che risultano discriminatorie, anche se esse si basano sulla legge e rispondono a interessi pubblici e al principio della proporzionalità.

Diritti dell'uomo e situazioni d'urgenza

In situazioni di spiccata emergenza – principalmente in caso di guerra – la restrizione dei diritti dell'uomo può essere ancora più drastica (deroga). In queste circostanze spesso gli Stati non sono più in grado di far fronte ai loro obblighi in materia di diritti fondamentali. Questo problema viene affrontato dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo nelle cosiddette clausole di deroga o di stato d'emergenza (cfr. art. 15 CEDU oppure art. 4 n. 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite).

Misure derogatorie sono unicamente ammesse se vengono rispettate tutta una serie di severe condizioni. Fanno parte di queste ultime in particolare:

- la presenza di uno *stato d'urgenza* attuale o per lo meno incombente, riguardante l'intera nazione, il quale mette in pericolo la prosecuzione della convivenza;
- il rispetto del *principio di proporzionalità*, ciò che significa che misure derogatorie ai diritti dell'uomo sono unicamente ammissibili, quando delle restrizioni degli stessi non sono sufficienti a governare la situazione;
- il rispetto del *divieto di discriminazione*: i provvedimenti adottati in deroga ai diritti dell'uomo non possono comportare una discriminazione fondata unicamente sull'appartenenza ad un gruppo etnico, sulla religione o sul sesso.
- nessuna violazione dei *diritti inderogabili*: le clausole relative allo stato d'emergenza stabiliscono comunque che non è possibile derogare ad alcuni diritti, i quali sono quindi considerati assoluti.

L'elenco dei diritti inderogabili non è identico per ogni Convenzione internazionale in materia di diritti dell'uomo. Così, ad esempio, la CEDU elenca quali diritti inderogabili il diritto alla vita, il divieto della tortura, la proibizione della schiavitù ed il divieto della pena capitale (Protocollo addizionale n. 13). Il *Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite* vi aggiunge il divieto di retroattività per le norme penali e la libertà di pensiero, coscienza e religione.

Quali esempi di diritti dell'uomo inderogabili, ecco alcune indicazioni più dettagliate:

Il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza

Ognuno è libero di pensare e di avere un proprio credo. Ognuno ha il diritto ad una propria convinzione politica, una propria visione del mondo o religione.

Questa libertà può essere vissuta tramite l'insegnamento, attraverso funzioni religiose o atti di culto. Ognuno è pure libero di cambiare le proprie convinzioni oppure di non averne del tutto, così come pure non avere fede religiosa.

La libertà di pensiero costituisce la pietra angolare di ogni società democratica ed è parte del pluralismo che la compone. Nella sfera privata, questo diritto non può essere limitato in alcun modo. Solo l'espressione pubblica o collettiva di pensieri o fede religiosa può essere sottoposta a restrizioni, rispettando però determinate condizioni.

Il diritto di essere giudicato secondo le norme penali in vigore (*nullum crimen nulla poena sine lege - nessuna condanna senza base legale*) Questo principio prescrive che nessuno possa essere condannato per un'azione od omissione, la quale, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo le

norme nazionali od internazionali. Ciò significa che, in uno Stato di diritto, una persona può comportarsi a proprio piacimento fintanto che il suo comportamento non è vietato da una norma legale. Una persona potrà quindi essere condannata per un'azione soltanto se ciò è previsto da una legge in vigore. Ragionando a contrario, una norma legale non può quindi essere applicata ad azioni che si sono prodotte prima della sua entrata in vigore, in quanto altrimenti si punirebbe un atto che al momento in cui è stato commesso non era vietato e quindi assolutamente legale.

Tuttavia questo principio non esclude che una persona venga condannata per aver violato valori fondamentali, i quali erano riconosciuti tali dalla comunità internazionale al momento in cui l'atto fu compiuto. Di conseguenza in caso di genocidio o di gravi crimini di guerra nessuno può cercare di evitare una condanna, argomentando che ciò che egli ha commesso non era vietato, fino ad allora, da nessuna legge nazionale o dal diritto internazionale. Il divieto dei crimini contro l'umanità fa parte dei Principi generali del diritto, riconosciuto da tutte le nazioni e applicabile in ogni momento e luogo.

4. Come si controllano i diritti dell'uomo

La responsabilità degli Stati

È in primo luogo compito degli Stati applicare e controllare il rispetto dei diritti dell'uomo. Lo Stato deve assicurarsi che le autorità rispettino le disposizioni delle convenzioni internazionali e garantire ad ogni individuo, in caso di violazione dei suoi diritti, di poter disporre di una via di ricorso effettiva per contestare la violazione.

In Svizzera, i diritti dell'uomo fanno integralmente parte sia della Costituzione federale che di quelle cantonali. Il Tribunale federale vigila sulle autorità svizzere, affinché rispettino i diritti umani.

La Costituzione federale sancisce, quale uno degli obiettivi della politica estera, l'impegno della Confederazione a livello internazionale in favore del rispetto dei diritti dell'uomo. Ogni Stato può chiedere ad un altro Stato di mettere fine a comportamenti contrari ai diritti umani, richiamandosi al diritto internazionale. La Svizzera, per esempio, s'impegna nella lotta contro la tortura. A livello diplomatico interviene presso taluni Stati per far cessare le violazioni dei diritti umani e sostiene finanziariamente le azioni delle Organizzazioni non governative (ONG) contro le violazioni di tali diritti.

La Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU

La Commissione dei diritti dell'uomo è il più importante organo delle Nazioni Unite nell'ambito dei diritti umani. Venne istituita dal Consiglio economico e sociale dell'ONU nel 1946 e si compone attualmente di 53 Stati membri delle Nazioni Unite. In seno alla Commissione sono stati elaborati la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, i Patti dell'ONU, uno relativo ai diritti civili e politici, e l'altro ai diritti economici, sociali e culturali.

Ogni primavera, i 53 Stati membro si riuniscono a Ginevra durante sei settimane per esaminare la situazione dei diritti umani nel mondo. Vi partecipano circa 3000 persone, in rappresentanza degli Stati membro, di quelli con statuto di osservatore, come pure di alcune ONG interessate. Al termine della sessione vengono adottate delle risoluzioni. Esse permettono di constatare i progressi realizzati, condannare le violazioni e proporre soluzioni concrete – a livello tematico o per determinati Paesi – al fine di consentire un miglioramento del rispetto dei diritti umani.

La Commissione nomina dei relatori incaricati di indagare su violazioni flagranti dei diritti umani in alcuni Paesi. Per poter operare sul territorio, i relatori necessitano del consenso dei Paesi interessati, dato che le risoluzioni della Commissione non sono giuridicamente vincolanti.

Dal 1946 la Commissione è assistita nel suo lavoro da 26 esperti indipendenti. Essi formano una sottocommissione ed elaborano i documenti relativi a temi importanti come, ad esempio, «economia e diritti dell'uomo». Essi esaminano pure denunce individuali inoltrate alla Commissione, e che rivelano violazioni palesi e sistematiche dei diritti umani.

Rapporti in base alle diverse convenzioni (rapporti statali)

Per quasi tutte le convenzioni sui diritti dell'uomo a livello dell'ONU esiste una commissione di esperti chiamata a verificarne il rispetto. Quando uno Stato aderisce a un accordo deve trasmettere, dapprima dopo uno o due anni e poi ad intervalli regolari, un rapporto a questa commissione. In questi rapporti lo Stato è tenuto a presentare l'insieme delle misure adottate per mettere in pratica i diritti garantiti dagli accordi. Ogni Stato deve nominare una delegazione tenuta a rispondere a determinate domande della commissione e ad esprimersi su particolari situazioni nel suo Paese. La commissione di esperti propone, se ce ne fosse necessità, provvedimenti in vista di un'efficace applicazione degli accordi. Queste cosiddette osservazioni finali vengono pubblicate e costituiscono un programma d'azione che lo Stato interessato è tenuto a mettere in pratica.

Nel 2002 la Svizzera ha presentato il suo primo rapporto sull'accordo per i diritti dei bambini, nonché il secondo e terzo rapporto periodico relativo alla Convenzione dell'ONU contro la discriminazione razziale.

Notifiche statali (Ricorsi interstatali)

Molte convenzioni prevedono la possibilità di una notifica statale. Essa consente ad uno Stato di inoltrare una denuncia contro un altro Stato firmatario, ove quest'ultimo avesse gravemente violato i diritti dell'uomo. Il relativo organo di controllo della convenzione non prende tuttavia decisioni vincolanti in materia di diritto internazionale, ma redige un rapporto nel quale illustra la situazione o sottopone agli Stati coinvolti una proposta di mediazione.

Soltanto la Convenzione europea dei diritti dell'uomo prevede un sistema di ricorsi interstatali che sfocia in una decisione giuridicamente vincolante. Competente in merito è la Corte europea dei diritti dell'uomo. Questa possibilità è raramente utilizzata a livello europeo e non lo è mai stata sul piano universale. Gli Stati cercano dapprima di migliorare la situazione con mezzi diplomatici (conferenze, note di protesta, dialogo, ecc.). Una denuncia presso la Corte europea potrebbe subito essere percepita dallo Stato messo in causa come un atto particolarmente ostile nei suoi confronti.

Notifiche e ricorsi da parte di privati (Procedura di ricorso individuale)

Alcuni accordi a livello dell'ONU attribuiscono ad un comitato d'esperti la competenza di esaminare notifiche di persone che pretendono di essere vittime di una violazione dei diritti dell'uomo. La possibilità di ricorso individuale esiste generalmente solo laddove lo Stato in questione si è sottoposto ad uno di questi sistemi di controllo, facendo una dichiarazione in questo senso. Le decisioni della commissione di esperti non sono giuridicamente vincolanti, anche se in pratica sono spesso prese in considerazione.

Quale Stato firmatario della Convenzione contro la tortura, la Svizzera ha accettato che la relativa commissione di esperti esamini anche notifiche individuali contro la Svizzera. La commissione può accettare una notifica solamente se tutte le vie di ricorso nazionali sono state esaurite.

Chiunque ritenga che uno dei diritti garantitigli dalla **Convenzione europea dei diritti dell'uomo** (CEDU) sia stato violato, può rivolgersi direttamente alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Egli può così richiedere l'apertura di procedimento individuale. Anche in questo caso, tale procedura può tuttavia essere avviata soltanto quando tutte le vie di ricorso nazionali sono state utilizzate.

Ogni persona, di qualsiasi nazionalità, può depositare, entro sei mesi dall'ultima decisione statale, una denuncia contro uno Stato, che fa parte del sistema istituito dalla CEDU. La denuncia deve essere fatta per iscritto e indicare lo Stato contro cui è diretta. Oltre a ciò, non sono previste ulteriori formalità. Sebbene raccomandata, l'assistenza di un avvocato non è obbligatoria. Se la persona richiedente non dispone delle risorse finanziarie sufficienti per far fronte alle spese procedurali, in particolare agli onorari dell'avvocato, la Corte può concedergli un'assistenza legale gratuita.

La Corte pronuncia sentenze giuridicamente vincolanti. Se la Corte costata una violazione della CEDU, lo Stato interessato è obbligato a porre fine a questo comportamento. Inoltre, la Corte può esigere dallo stesso un risarcimento finanziario in favore del ricorrente.

La Svizzera fa parte della CEDU dal 1974. Fino alla fine del 2001, contro il nostro paese sono state depositate 2387 denunce; di queste, 105 sono state dichiarate ricevibili, ed in 44 di questi casi è stata constatata almeno una violazione della Convenzione. Così come altri paesi, anche la Svizzera ha più volte modificato la propria legislazione per renderla compatibile alle decisioni della Corte.

Visite sul posto

Numerose Convenzioni internazionali prevedono la possibilità di effettuare visite sul posto. In quest'ambito, il meccanismo più sviluppato è quello istituito dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura del 1987. Essa opera attraverso *la Commissione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti*. Quest'ultima ha il dovere di visitare tutti i luoghi in cui si trovano persone in stato di detenzione. Solo in circostanze eccezionali, uno Stato può opporsi alla visita di determinati luoghi di detenzione.

Per aumentare il grado di protezione delle persone visitate, il Comitato può formulare raccomandazioni e suggerire miglioramenti. Le informazioni raccolte dal Comitato durante un'ispezione, il suo rapporto e le consultazioni con le parti interessate sono confidenziali, e possono essere pubblicate solo con il consenso dello Stato visitato.

La Svizzera è stata più volte visitata dal Comitato. A livello internazionale il nostro Paese opera attivamente per esportare fuori dall'Europa meccanismi paragonabili per il controllo in vista di prevenire la tortura. In questo modo, la Commissione dell'ONU per i diritti umani, su iniziativa della Svizzera e del Costa Rica, nell'aprile del 2002 ha varato un protocollo addizionale facoltativo alla Convenzione dell'ONU per la prevenzione della tortura.

5. Prospettive

I diritti umani sono diventati un fattore importante in politica, ed in particolare in politica estera. Alla Conferenza dell'ONU per i diritti dell'uomo del 1993 a Vienna, i rappresentanti di 171 Stati hanno confermato che i diritti dell'uomo hanno una validità mondiale e sono indivisibili: *«Tutti i diritti umani sono universali, indivisibili, interdipendenti e interconnessi [...]». Benché debba essere tenuto presente il valore delle particolari e differenziate condizioni storiche, culturali e religiose, è obbligo degli Stati, tenendo conto dei propri sistemi politici, economici e culturali, promuovere e tutelare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali»* (estratto dalla dichiarazione della Conferenza mondiale delle Nazioni unite sui Diritti umani del 1993 a Vienna).

Ciononostante, la politica statale dei diritti umani è spesso condizionata dagli interessi economici e politici. Di conseguenza, il rischio di un'utilizzazione selettiva e per interessi propri è grande. L'osservazione da parte di esperti e di rappresentanti delle ONG rappresenta quindi una condizione irrinunciabile.

Inoltre non vanno dimenticate le voci critiche provenienti dal «Sud». Numerosi Paesi si chiedono se i diritti umani definiti dall'Occidente possano essere esportati, senza riguardo alcuno nei confronti delle peculiarità culturali. Essi ritengono che allorché degli estranei alla loro cultura condannano un loro comportamento, in quanto giudicato contrario ai diritti dell'uomo, occorrerebbe pure verificare se tale sia la valutazione espressa in ogni singolo caso dalle persone direttamente coinvolte. Dietro questa critica si nasconde la diffidenza dei «giovani» Stati del «Sud» nei confronti delle ex potenze coloniali che, a suo tempo, avevano a loro volta gravemente violato i diritti umani dei quali si proclamano oggi tutori.

A certe condizioni, i diritti dell'uomo sono dunque divisibili? A un certo punto dell'evoluzione si può rinunciare ad una parte di essi, per esempio a certi diritti politici? Si possono limitare nell'interesse dell'evoluzione economica o per via di considerazioni politiche? O, ancora, le diversità culturali possono giustificare certe forme di punizione come la mutilazione o la lapidazione previste dal diritto islamico? Sebbene la dichiarazione e il programma d'azione della Conferenza di

Vienna del 1993 forniscano risposte ad alcune di queste domande, in parecchi punti la realizzazione di una politica dei diritti umani coerente rimane discutibile. Essa deve essere elaborata attraverso il dialogo. In questo senso i diritti umani sono un *work in progress*.

